

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORE BRIGNONE)

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
della religione cattolica (n. 662)

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, BEVILACQUA,
BASINI, CAMPUS, MARRI, PEDRIZZI e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
della religione cattolica (n. 703)

d’iniziativa dei senatori MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1996

Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento
dei docenti di religione cattolica (n. 1411)

**d'iniziativa dei senatori MINARDO, D'ONOFRIO, CIRAMI,
ASCIUTTI, BETTAMIO, BRIENZA, CALLEGARO, CAMO,
CASTELLANI Carla, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI
ZEFFIRELLI, CUSIMANO, DE ANNA, FIRRARELLO, GRECO,
LAURIA Baldassare, MANCA, MONTELEONE, MUNDI, NAPOLI
Roberto, PORCARI, SILIQUINI, SPECCHIA, TAROLLI,
TONIOLLI, VALENTINO, VENTUCCI, NAVA, TURINI e
DE SANTIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti
di religione cattolica (n. 1376)

**d'iniziativa dei senatori FUMAGALLI CARULLI, BRIENZA,
CIRAMI, NAPOLI Roberto, MINARDO, NAVA, NAPOLI Bruno,
COSTA, FIRRARELLO, RONCONI, FOLLONI, ZANOLETTI,
DENTAMARO, CAMO, GUBERT, CIMMINO e CALLEGARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1996

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
di religione (n. 2965)

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1997

NONCHÈ SULLA

PETIZIONE

dei signori Orazio RUSCICA ed altri (n. 447)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	5
Disegni di legge		
– testo unificato proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965	»	12
– n. 662, d’iniziativa dei senatori Specchia ed altri.	»	17
– n. 703, d’iniziativa dei senatori Monticone e Pierluigi Castellani	»	19
– n. 1411, d’iniziativa dei senatori Minardo ed altri	»	21
– n. 1376, d’iniziativa dei senatori Fumagalli Carulli ed altri	»	25
– n. 2965, d’iniziativa del senatore Costa	»	28
– Petizione n. 447.	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante «Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche», determina gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. Tali contenuti riguardano i programmi di insegnamento della religione cattolica, le modalità di organizzazione dell'insegnamento stesso, i criteri per la scelta dei libri di testo, i profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione, «fermo restando l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione», come recitato in premessa. Non viene considerato tuttavia in modo diretto il rapporto esistente tra insegnanti di religione e organizzazione della scuola statale, anche se emerge comunque la necessità di collocare tali docenti in una posizione non emarginata. Ciò in considerazione della peculiarità insita in una disciplina che non può essere surrogata da un'alternativa equivalente, sia che l'insegnamento si espliciti in un approccio di studio al fatto religioso in termini comparativi, sia che venga svolto sotto un profilo storico, fenomenologico, contenutistico oppure prettamente morale ed educativo. È innegabile infatti che l'insegnante di religione, pur non avendo potere di voto nella sua disciplina, reca spesso un apporto consistente in sede di scrutinio per quanto concerne profili ed aspetti della personalità complessiva dell'alunno, alla valutazione della quale fre-

quentemente si ricorre al di là dei risultati conseguiti nelle singole discipline.

È noto che nel corso della X legislatura l'intenso dibattito svoltosi nelle competenti Commissioni e nelle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato sull'applicazione della legge di revisione del Concordato, anche sulla scorta della prima giurisprudenza insorta in merito, ebbe come tematiche la non obbligatorietà dell'insegnamento, la tutela dei non avvalentisi, la collocazione oraria della disciplina. Tra le varie proposte di risoluzione presentate fu approvata soltanto quella sottoscritta dalle forze politiche di Governo che impegnava ad elaborare al più presto la normativa attuativa necessaria.

La questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, sostanzialmente accantonata per vario tempo, ha ripreso vigore soprattutto nel corso di questa legislatura anche a seguito dei provvedimenti emanati a favore dei docenti precari, di cui gli insegnanti di religione (pur rivestendo tuttora tale *status*) non sono risultati beneficiari.

Per tale scopo nel corso di questa legislatura sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare, tutti assegnati alla Commissione Istruzione in sede referente:

Atto Senato n. 662, d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri, recante: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica;

Atto Senato n. 703, d'iniziativa dei senatori Monticone e Pierluigi Castellani, recante: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica;

Atto Senato n. 1376, d'iniziativa dei senatori Fumagalli Carulli ed altri, recante:

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica;

Atto Senato n. 1411, d'iniziativa dei senatori Minardo ed altri, recante: Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica;

Atto Senato n. 2965, di iniziativa del senatore Costa, recante: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione;

Al loro esame è stato altresì abbinato quello della petizione n. 447, ad essi attinente.

I cinque disegni di legge estendono, secondo modalità in taluni profili distinte, lo stato giuridico del personale docente di ruolo statale agli insegnanti di religione cattolica. I disegni di legge n. 1376 e n. 1411 predispongono altresì una compiuta disciplina del reclutamento.

Il disegno di legge n. 662 prevede l'istituzione di ruoli provinciali dei docenti di religione cattolica, rimettendo però a un decreto ministeriale la specificazione di titoli, requisiti, eventuali prove, criteri di formazione di graduatorie distinte per ordine di scuola. Prevede inoltre il completamento dell'orario di cattedra (in caso di riduzione) nella forma della permanenza a disposizione per attività didattiche e parascolastiche. Ribadisce la rilevanza dell'intesa con l'ordinario diocesano per quanto concerne assegnazioni, trasferimenti, incarichi annuali, revoca. Di rilievo è la norma transitoria che prevede l'automatica iscrizione in graduatoria dei docenti che abbiano almeno due anni di servizio continuativo per non meno di nove ore settimanali di insegnamento.

Il disegno di legge n. 703 estende anch'esso agli insegnanti di religione cattolica lo stato giuridico ed economico del personale docente di ruolo statale, recando al contempo un più articolato richiamo alle disposizioni concordatarie in materia di tale insegnamento e ribadendo come esso debba essere

impartito nel quadro delle finalità della scuola. L'interlocuzione tra autorità scolastica ed autorità ecclesiastica per la nomina degli insegnanti e le modalità di istituzione delle relative cattedre sono disciplinate sotto profili procedurali. Le cattedre sono costituite nella misura dell'80 per cento della disponibilità dei posti; il restante 20 per cento è riservato alle dotazioni organiche aggiuntive. Nelle scuole materne ed elementari, ove l'insegnante di classe non abbia dichiarato disponibilità, sono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni 10 classi di scuola elementare e per non meno di 12 ore settimanali per la scuola materna. L'immissione in ruolo avviene dopo due anni di servizio anche non continuativo con superamento dell'anno di prova. Viene anche prevista in sede di prima applicazione l'immissione *ex lege* nella misura dell'80 per cento delle cattedre disponibili dei docenti di religione che abbiano esplicato quattro anni di insegnamento. La revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano è considerata dallo Stato motivo di decadenza dall'impiego, a meno che non avvenga dopo 15 anni continuativi di servizio. In tal caso vengono attivate procedure di mobilità.

I disegni di legge n. 1376 e n. 1411 recano, salvo alcune variazioni di cui si dirà, le medesime disposizioni, nonché una disciplina delle modalità di reclutamento. A tal fine demandano al Ministro della pubblica istruzione l'istituzione della classe di concorso e dei ruoli (provinciali) di religione cattolica distinti nei vari ordini di scuola. Il concorso è previsto per titoli ed esami oppure per titoli e servizi secondo modalità definite dal Ministro d'intesa con la Conferenza episcopale italiana. I requisiti di partecipazione al concorso fanno riferimento alle disposizioni pattizie. Nel caso di concorso per soli titoli, viene richiesto un servizio effettivo, anche se non continuativo, di 360 giorni, con possibilità di cumulare servizi prestati nei vari ordini di scuola. Si prevede una determinazione dei posti di insegna-

mento per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola. Il disegno di legge n. 1411 specifica che tale determinazione avvenga sull'80 per cento della complessiva disponibilità di ciascun ruolo. Specifica inoltre che siano individuate, nell'ambito dell'organico provinciale complessivo, dotazioni distinte per diocesi. L'orario di cattedra nelle scuole secondarie di I e II grado è stabilito in 15 ore più 3 a disposizione. Nelle scuole elementari, ove non vi siano insegnanti di classe, sono stabilite cattedre ogni 10 classi, con orario settimanale di 24 ore di attività didattica. Nelle scuole materne, sempre ove non vi siano insegnanti di classe, ogni cattedra è costituita da 14 sezioni.

In sede di prima applicazione, il disegno di legge n. 1376 prevede l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica in servizio che abbiano maturato quattro anni di anzianità e che siano in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle norme pattizie. Il disegno di legge n. 1411 fa riferimento, per questa medesima immissione in prima applicazione, anche agli incaricati annuali a tempo determinato nominati nell'anno scolastico in corso, purché con orario non inferiore a 12 ore settimanali. È prevista l'istituzione di un apposito corpo di ispettori.

Il disegno di legge n. 2965 ricalca infine i precedenti, estendendo a sua volta al personale docente di religione cattolica lo stato giuridico ed economico del personale docente delle scuole statali. A tal fine, esso prevede che il Ministro della pubblica istruzione istituisca la classe di concorso, nonché i relativi ruoli provinciali, e stabilisce che l'immissione in ruolo avvenga (in fase di prima applicazione) mediante concorso per titoli e servizi e (a regime) mediante concorso ordinario per titoli ed esami. I posti di insegnamento sono determinati dai provveditori per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola. La nomina in ruolo, i trasferimenti, le assegna-

zioni temporanee e le riammissioni in servizio avvengono d'intesa con l'ordinario diocesano che ha rilasciato l'idoneità e che può revocarla determinando la decadenza dall'impiego del docente. L'orario di cattedra nella scuola secondaria è di 15 ore più 3 a disposizione. Nelle scuole elementari, ove non vi sia la disponibilità dell'insegnante di classe, vengono stabiliti posti-orario per ogni dieci classi. Il disegno di legge si distingue poi dagli altri recando norme sulle supplenze annuali, conferite dai capi di istituto d'intesa con l'ordinario diocesano, nonché norme transitorie per l'immissione nella graduatoria permanente dei docenti che siano già in servizio nelle scuole statali.

La Commissione istruzione del Senato, coordinata dal relatore dell'epoca, senatore Mario Occhipinti, iniziò il 2 ottobre 1997 l'esame congiunto in sede referente dei primi quattro disegni di legge (cui si aggiunse il 10 marzo successivo anche il disegno di legge n. 2925 nel frattempo assegnato alla Commissione). Fu poi decisa l'istituzione di un comitato ristretto, che operò fra il mese di marzo ed il mese di luglio del 1998 allorché il senatore Bergonzi (a nome dell'allora Gruppo di Rifondazione comunista) ne chiese l'interruzione dei lavori. Il relatore Occhipinti, sulla scorta del lavoro comunque svolto in sede ristretta, predispose allora il presente testo unificato, che fu adottato dalla Commissione quale testo base, in una stesura aggiornata, il 14 luglio 1999. Il termine per gli emendamenti riferiti a tale testo venne fissato per il 22 settembre. Decorso il termine, sia il testo sia gli emendamenti furono trasmessi alla 1^a e alla 5^a Commissione per i prescritti pareri; la 5^a Commissione richiese tuttavia al Governo la relazione tecnica, il che determinò una sospensione dei lavori pari ad un mese (la relazione è peraltro pervenuta soltanto in data 28 marzo 2000).

Non essendo giunti i pareri richiesti nei termini prescritti, la Commissione decise comunque di procedere all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Nella seduta del 7 marzo 2000 fu approvata a maggioranza la proposta di rinvio dell'esame congiunto avanzata dal senatore Biscardi.

Nella seduta del 9 marzo 2000, nell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, si aprì un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, con la conseguenza che non fu possibile procedere alla votazione di alcun emendamento.

Nella seduta del 14 marzo la senatrice Pagano propose un rinvio tecnico dell'esame in attesa del parere della Commissione bilancio. La proposta venne approvata a maggioranza.

Nella seduta del 29 marzo il senatore Monticone, nel prendere atto che era finalmente giunta la relazione tecnica da parte del Governo, esprimendo la convinzione che la Commissione avesse già sviluppato il più ampio dibattito sulla questione e che il provvedimento fosse ormai maturo per l'Assemblea, propose di rinunciare ad esaminare e votare gli emendamenti e di conferire al relatore il mandato di riferire favorevolmente in Aula sul testo unificato, dando conto dello stato dei lavori in Commissione. A suo giudizio tale scelta avrebbe consentito infatti una calendarizzazione certa del provvedimento e una più agevole convergenza su un disegno di legge di grande rilievo.

L'opposizione, pur dichiarandosi favorevole in linea di principio ad una accelerazione dell'*iter*, paventò tuttavia un ulteriore insabbiamento del provvedimento, attesa l'evidente difficoltà di raggiungere in Assemblea un accordo invano perseguito in Commissione.

La proposta fu approvata a maggioranza.

Premesso questo *excursus* sulle vicende attraverso le quali è giunto in Aula il testo base, appare opportuno illustrarne gli articoli nonché le principali questioni sollevate nelle sedute di Commissione, rammentando altresì che, parallelamente, presso la medesima Commissione istruzione è in corso il dibattito sull'affare assegnato, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, relativo alla «poli-

tica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede», su cui è relatore il sottoscritto, avendo svolto la relazione introduttiva in data 11 novembre 1999. Sul tema sono intervenuti successivamente molti senatori, senza che il dibattito sia tuttora concluso.

L'articolo 1 del testo unificato istituisce due distinti ruoli provinciali, rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per quelli della scuola media e secondaria superiore; prevede altresì che agli insegnanti inseriti nei suddetti ruoli si applichino le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

L'articolo 2 prevede che le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica siano stabilite dal provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, rispettivamente nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti per la scuola media e secondaria superiore e nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente per quanto riguarda la scuola materna ed elementare.

L'articolo 3 detta norme sul reclutamento. Esso prevede, in particolare, che ciascun candidato debba essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio (comma 3) e che le prove d'esame accertino la preparazione culturale generale dei candidati in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento (comma 4). Il comma 5 stabilisce altresì che l'assunzione a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. Il comma 6 prevede infine che, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni

vigenti, si aggiunga la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

L'articolo 4 estende agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1 le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale e territoriale del personale della scuola, subordinatamente al possesso del titolo di qualificazione richiesto nonché del riconoscimento dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario. Il comma 3 stabilisce che l'insegnante di religione cattolica assunto a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità (e che non possa fruire della mobilità professionale) ha titolo per partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva.

L'articolo 5 reca norme transitorie e finali relative al primo concorso da bandirsi dopo l'entrata in vigore della legge: esso dovrà essere riservato agli insegnanti con determinati requisiti e il programma d'esame sarà volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico e degli orientamenti didattici e pedagogici.

È noto che il nuovo testo unificato non reca, nell'ambito dei cinque articoli dei quali si compone, alcun riferimento circa la quantificazione dell'onere annuo del provvedimento, derivante dall'immissione dei docenti di religione cattolica negli istituendi ruoli organici, né di conseguenza una previsione di copertura finanziaria. Ciò è dovuto, come si è detto, alla mancata espressione del parere da parte della 5^a Commissione e al tardivo invio della relazione tecnica governativa, avvenuta soltanto il 28 marzo 2000, nonostante le ripetute sollecitazioni della Commissione.

In tale relazione tecnica, l'onere del provvedimento è peraltro quantificato come segue:

lire 507 milioni per l'anno 2000 per l'espletamento del concorso per titoli ed esami

(il calcolo è basato sul numero dei candidati in servizio al 31 dicembre 1999 in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento e sul compenso per ciascun componente delle commissioni esaminatrici necessarie);

lire 17.930 milioni per l'anno 2002;

lire 46.620 milioni per l'anno 2003, di cui 18.266 milioni circa per docenti di scuola materna ed elementare e lire 28.353 circa per docenti di scuola media e superiore.

Premesso che appare evidente che questi calcoli devono essere rivisti alla luce della legge di riordino dei cicli scolastici, è opportuno rammentare che il criterio seguito è quello induttivo, poiché, per quanto concerne la scuola materna ed elementare, la base di partenza viene rappresentata dalle ore di insegnamento di religione cattolica effettivamente prestate secondo i dati relativi alle retribuzioni corrisposte. Tenuto conto che l'orario di insegnamento è di 24 ore settimanali, sono stati determinati i posti complessivi, che danno poi luogo all'organico effettivo corrispondente al 70 per cento di essi.

Nella scuola secondaria invece si fa riferimento al numero delle classi che presumibilmente funzioneranno nell'anno scolastico 2000/2001, posta la decorrenza dei ruoli al 1° settembre 2001.

Pur ritenendo attendibile l'ammontare dei docenti beneficiari del provvedimento, si ritiene però necessario approfondire alcune questioni che potrebbero ridimensionare la consistenza delle previsioni complessive di costo.

I dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione relativi ai docenti attualmente in progressione di carriera appaiono sottostimati, considerato che nella scuola primaria la progressione di carriera è assegnata a condizione che l'orario non sia inferiore a 12 ore (articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988) e nella scuola secondaria ai docenti a

tempo pieno, che dovrebbero risultare il 50 per cento.

Le ragioni della sottostima potrebbero essere determinate dal fatto che molti insegnanti, pur avendo diritto al beneficio di progressione di carriera, sarebbero ancora inquadrati al gradone iniziale (più un assegno *ad personam*) non rilevabile dall'indagine del Ministero. Tuttavia è evidente che tale ritardo e i costi che ne derivano, finora elusi, non possono essere posti a carico del presente provvedimento.

In secondo luogo, appare discutibile un'anzianità media calcolata in 17 anni quando l'insegnamento della religione cattolica, secondo la normativa vigente, risale all'anno scolastico 1986-1987 e quindi nell'anno 2002 l'anzianità media potrebbe invece attestarsi intorno a 8-10 anni.

Se ne evince che l'onere finanziario, del quale dovrà essere corredato per via emendativa il provvedimento, necessita di ulteriore ricognizione tecnica e di valutazione in seno alla 5ª Commissione.

Nel dibattito scaturito nelle sedute della Commissione istruzione sono state inoltre sollevate questioni di altra natura, anche pregiudiziali, che è necessario citare.

In primo luogo, è stata sottolineata la problematicità insita nella possibilità di revoca degli insegnanti di religione cattolica da parte dell'autorità diocesana. Da ciò scaturirebbe, per i cittadini italiani dediti all'insegnamento, una posizione di disparità costituzionale, alla quale il testo unificato non offrirebbe risposta. Lo Stato dovrebbe farsi carico, per quanto concerne sia l'accesso sia la tutela dell'insegnamento di religione cattolica, di determinazioni promananti da un'autorità extra-statuale. La revisione dello stato giuridico degli insegnanti di religione non può quindi essere disancorata dal riferimento a due inderogabili profili, costituiti rispettivamente dalla disciplina pattizia concordataria e dalla giurisprudenza insorta. Occorre quindi, a giudizio di alcuni componenti della Commissione, approfondire il problema (di

natura eminentemente costituzionale) della compatibilità della revoca dell'idoneità da parte dell'autorità diocesana con l'istituzione di un ruolo statale, problema sul quale purtroppo la Commissione affari costituzionali non si è pronunciata.

Ad avviso del relatore, appare poi ancora più infondato il dubbio avanzato sulla possibilità di dar vita ad un ruolo di insegnanti in assenza di certezza in ordine alla sua stabilità nel tempo, la quale dipende inoltre dall'opzione di avvalersi o meno dell'insegnamento espressa annualmente dagli studenti. Si ritiene infatti che la percentuale del 70 per cento dei posti disponibili e le proiezioni complessive degli indici statistici degli avvalentisi possano garantire la congruità del numero di cattedre, stante anche l'ipotesi di ampia flessibilità tra discipline opzionali od obbligatorie nei curricula scolastici, che potrebbe essere introdotta nell'attuazione del riordino dei cicli, e il modificarsi delle scelte verificatosi nel campo dello studio delle lingue straniere, questioni queste che investiranno anche e soprattutto gli organici degli insegnanti di molte materie.

È stata altresì rilevata la disparità di trattamento rispetto agli altri docenti, atteso che le assunzioni degli insegnanti di religione cattolica potranno avvenire a discrezione di istituzioni esterne a quelle dello Stato italiano, le quali inoltre avranno potere di revoca dell'idoneità all'insegnamento, ravvisando quindi una pregiudiziale di costituzionalità. In tale ottica si potrebbe invece, a giudizio di alcuni membri della Commissione, riconoscere a questa categoria di docenti semplicemente la qualità del lavoro svolto ai fini di un trattamento economico equiparato a quello degli altri insegnanti.

Addirittura è stato pregiudizialmente chiesto se l'istituzione di un apposito organico possa preesistere alla libertà dello studente di avvalersi o meno dell'insegnamento, richiamando la necessità di non potere prescindere, nella prosecuzione dei lavori, dal

parere della Commissione affari costituzionali.

È da rimarcare che in vari interventi si è avvertita la necessità di portare avanti e concludere la discussione dell'affare assegnato, nella cui citata relazione in Commissione dell'11 novembre 1999 si è ampiamente riferito sulla giurisprudenza insorta in merito allo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, con particolare riguardo alla revoca dell'idoneità e al reclutamento.

In conclusione il presente disegno di legge, che la Commissione istruzione ha rite-

nuto di trasferire all'Assemblea, pur con lacune che debbono essere colmate attraverso opportuni emendamenti, rappresenta però una concreta base per dare attuazione ad un intento espresso ufficialmente 15 anni fa nei confronti dei docenti di una disciplina avente pari dignità delle altre, poiché il suo insegnamento è assicurato dalla Repubblica italiana nel quadro delle finalità della scuola, come recita il comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo del 1984.

BRIGNONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento degli insegnanti
di religione cattolica**

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legi-

slativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.

*(Dotazioni organiche dei posti
per l'insegnamento della religione cattolica)*

1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II, del testo unico.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero al n. 5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d'intesa con il competente ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa dell'autorità scolastica competente col medesimo ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, e che non fruisca della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3.

2. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1 sarà volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 662

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPECCHIA ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge estende lo stato giuridico spettante al personale docente in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado al personale docente di religione cattolica nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.

Art. 2.

(Istituzione dei ruoli provinciali dei docenti di religione cattolica)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, autorizza i provveditori agli studi a predisporre, d'intesa con l'ordinario diocesano, gli elenchi dei docenti di religione cattolica per ciascuna provincia distintamente per la scuola elementare, per la scuola media di primo grado e per la scuola media di secondo grado.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono specificati i titoli ed i requisiti, le eventuali prove richieste, nonchè i criteri per formare le graduatorie, rispettivamente, per la scuola elementare, secondaria e secondaria superiore.

Art. 3.

(Nomina e destinazione dei docenti di religione cattolica)

1. I provveditori agli studi, una volta predisposti gli elenchi provinciali di cui all'arti-

colo 2, trasmettono le graduatorie al Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto alla nomina dei singoli docenti e alla loro destinazione.

Art. 4.

(Trattamento economico e stato giuridico dei docenti di religione cattolica)

1. Ogni docente immesso in ruolo gode, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, del trattamento economico e dello stato giuridico spettante al personale docente di ruolo nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.

Art. 5.

(Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio e decadenza dall'impiego)

1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà luogo previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale comunque spetta riconoscere l'idoneità.

2. Ai casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha riconosciuta.

Art. 6.

(Incarichi annuali)

1. Dopo la completa utilizzazione dei docenti inclusi negli elenchi provinciali di cui all'articolo 2, i posti e le eventuali ore residui sono conferiti mediante incarichi annuali

dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 7.

(Attività didattiche e parascolastiche)

1. In caso di riduzione d'orario, i docenti di ruolo di religione cattolica completano l'orario di cattedra restando a disposizione della scuola per attività didattiche e parascolastiche.

Art. 8.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti di religione cattolica già in servizio nelle scuole statali vengono iscritti nella graduatoria permanente relativa al grado di scuola nella quale abbiano maturato, al 31 agosto 1996, almeno due anni di servizio continuativo per almeno nove ore settimanali di insegnamento.

DISEGNO DI LEGGE N. 703

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MONTICONE

E PIERLUIGI CASTELLANI

Art. 1.

1. Agli insegnanti della religione cattolica si applica lo stato giuridico del personale docente, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, salve le particolari disposizioni sia in ordine al requisito di idoneità riconosciuto dall'autorità ecclesiastica ed ai titoli di qualificazione professionale stabiliti, rispettivamente, ai sensi del punto 5, lettera a) e lettera b), numero 4, del protocollo addizionale all'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e salve le disposizioni previste dalla presente legge.

2. L'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel quadro delle finalità della scuola, con modalità organizzative stabilite dagli ordinamenti didattici in vigore, salvo nuove intese tra Stato italiano e Conferenza episcopale italiana.

3. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n. 824.

Art. 2.

1. In ogni istituto scolastico, in relazione al numero delle classi e delle ore di insegnamento della religione cattolica, previste dagli ordinamenti didattici in vigore, sono costituite cattedre di religione cattolica nella misura dell'80 per cento della disponibilità dei posti. Il restante 20 per cento dei posti è riservato alle dotazioni organiche aggiuntive, destinate a posti *part-time* ed a posti-orario senza o con trattamento di cattedra,

di cui all'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Nelle scuole materne od elementari, ove non si provveda alle attività educative o di insegnamento della religione cattolica con l'insegnante di classe, sono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra, di cui all'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, su ogni dieci classi disponibili per la scuola elementare, e su posti-orario non inferiori a dodici ore settimanali per la scuola materna, con retribuzione proporzionale all'orario prestato.

Art. 3.

1. Ai fini dell'intesa tra l'autorità scolastica e l'autorità ecclesiastica per la nomina degli insegnanti della religione cattolica, l'Ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dal provveditore agli studi delle esigenze di organico per la copertura delle vacanze nelle cattedre e nei posti-orario di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, relativamente al territorio della propria diocesi, propone al provveditore agli studi della provincia interessata gli elenchi, distintamente per i vari ordini della scuola statale, degli insegnanti della religione cattolica forniti dei titoli di idoneità e di qualificazione professionale.

2. Il provveditore agli studi applica agli elenchi ricevuti dall'Ordinario diocesano la normativa comune a tutto il personale docente per la formazione e la durata delle graduatorie provinciali, rispettivamente per i vari ordini di scuola.

3. Nella formazione delle graduatorie dei posti-orario per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari, ove non si provveda con l'insegnante di classe, costituiscono motivo di precedenza i titoli di studio normalmente richiesti per l'insegnamento in tali ordini di scuole.

4. Il provveditore agli studi nomina gli insegnanti della religione cattolica alle cattedre in organico nelle scuole secondarie ed ai po-

sti-orario in quelle primarie, con trattamento di cattedra.

Art. 4.

1. Agli insegnanti della religione cattolica, nominati dal provveditore agli studi alle cattedre in organico nelle scuole secondarie inferiori e superiori, è assegnato un orario settimanale di lezione non superiore alle diciotto ore, da espletare su un numero di classi, da stabilire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, compatibile con le esigenze della didattica e della funzione docente.

Art. 5.

1. Gli insegnanti della religione cattolica, dopo due anni di servizio anche non continuativo o ad orario ridotto e nominati su cattedre in organico, sostenute con esito positivo l'anno di prova valutato dal consiglio dei docenti, con decreto del provveditore agli studi sono immessi in ruolo a tutti gli effetti giuridici ed economici, ai sensi della disposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge in ordine al giudizio di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano. L'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica non può dar luogo a passaggi di cattedra o di ruolo.

2. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà luogo previo riconoscimento dell'idoneità da parte di un Ordinario diocesano competente per territorio.

3. In sede di prima applicazione della presente legge possono usufruire della nuova disciplina di ruolo, su loro stessa richiesta, gli insegnanti della religione cattolica attualmente beneficiari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella misura dell'80 per cento della disponibilità delle cattedre.

Art. 6.

1. Gli insegnanti della religione cattolica in possesso di titoli accademici in teologia, conseguiti in facoltà approvate dalla Santa Sede e riconosciuti dallo Stato italiano come diploma di laurea ai sensi dell'intesa resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, possono partecipare ai concorsi per la carriera direttiva ed ispettiva secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 7.

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il giudizio definitivo di non idoneità all'insegnamento della religione cattolica, emesso dall'Ordinario diocesano e comunicato per iscritto al provveditore agli studi competente ed all'insegnante interessato, è considerato dallo Stato italiano motivo di decadenza dall'impiego.

2. L'insegnante della religione cattolica titolare di cattedra che, per comprovati motivi di salute ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non possa più svolgere l'insegnamento, o a cui dopo quindici anni continuativi di servizio sia stata revocata l'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano può, a domanda, essere assegnato, previa riqualificazione, ad altri compiti nell'ambito dell'amministrazione statale.

Art. 8.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con le disposizioni di cui al punto 5 del protocollo addizionale all'Accordo reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, si applica la normativa vigente dell'amministrazione scolastica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1411

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MINARDO ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (CEI) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, riguardo alla necessità di definire lo stato giuridico dei docenti di religione, e tenendo conto che tale insegnamento della religione cattolica è impartito nel quadro delle finalità della scuola e che i docenti di religione hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica rispettivamente per la scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore.

Art. 2.

1. I docenti di religione cattolica saranno assunti in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante concorso ordinario per esami e titoli e concorso per titoli e servizi.

2. I programmi di esame del concorso per esami e titoli saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana, emana la tabella

di valutazione dei titoli e servizi dei concorsi di cui al comma 1.

4. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con frequenza triennale, anche quando non vi sia disponibilità di posti.

5. Le commissioni del concorso per esami e titoli sono istituite dal provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano o con gli ordinari diocesani della provincia. Successivamente il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI, indica le modalità di composizione delle suddette commissioni.

6. Non si applica alcun limite di età soltanto per la partecipazione al concorso per titoli e servizi.

Art. 3.

1. Possono partecipare al concorso per esami e titoli per la classe di concorso di religione cattolica i candidati che siano in possesso:

a) di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'Intesa tra l'autorità scolastica e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, da un ordinario diocesano della provincia;

b) di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4 dell'Intesa di cui alla lettera a).

Art. 4.

1. Possono partecipare al concorso per titoli e servizi per la classe di concorso di religione cattolica i candidati che:

a) siano in possesso di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'Intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), da un ordinario diocesano della provincia;

b) siano in possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4 dell'Intesa di cui alla lettera a);

c) abbiano superato un concorso per esami e titoli relativo alla classe di concorso di religione cattolica;

d) abbiano prestato, nell'ultimo settennio, servizio effettivo di insegnamento della religione cattolica per trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nelle scuole statali materne ed elementari, medie e secondarie superiori.

Art. 5.

1. I provveditori agli studi determinano i posti di insegnamento della religione cattolica in relazione ai posti disponibili e vacanti accertati per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali i concorsi sono espletati. I posti di insegnamento della religione cattolica sono determinati per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola.

2. I posti in organico vengono determinati da parte del provveditore agli studi sull'80 per cento della complessiva disponibilità di ciascun ruolo.

3. Nell'ambito dell'organico provinciale complessivo vengono individuate specifiche dotazioni organiche distinte per diocesi.

4. I docenti di religione cattolica sono nominati in ruolo con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal provveditore agli studi per cattedre in organico di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Ai docenti di religione cattolica, nominati ai sensi del comma 4, si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico previste dal decreto del Presidente della Repubblica

31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni. Ai casi di decadenza dall'impiego previsti dall'articolo 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha rilasciata.

Art. 6.

1. I trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e le riammissioni in servizio hanno luogo previo rilascio dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 7.

1. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle secondarie superiori è di quindici ore più tre a disposizione.

2. Nelle scuole elementari, ove non si provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni dieci classi. L'orario settimanale sarà costituito da ventiquattro ore di attività didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei docenti in ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario di servizio, o da due ore per attività di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 9 della legge 5 giugno 1990, n. 148, e al punto 2.2 della circolare ministeriale 10 settembre 1991.

3. Nelle scuole materne, ove non si provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni quattordici sezioni.

4. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto.

5. In ogni caso l'orario di insegnamento potrà essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, come per ogni altro insegnamento.

Art. 8.

1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili entro il 31 dicembre, si provvede mediante incarico annuale a tempo determinato da parte del provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

2. Gli incarichi a tempo determinato di religione cattolica vengono conferiti dai capi d'istituto d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un concorso ordinario per esami e titoli di religione cattolica oppure in possesso di abilitazione all'insegnamento della religione cattolica hanno la precedenza negli incarichi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i docenti di religione cattolica, incaricati annuali a tempo determinato, nominati nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per un orario non inferiore alle dodici ore settimanali, che abbiano già maturato quattro anni di servizio e che siano in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dall'Intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), a domanda sono immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale all'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal provveditore agli studi.

2. Al fine di snellire il procedimento di immissione in ruolo dei docenti di religione

di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provveditori agli studi:

a) verificheranno, tramite ricezione di adeguata documentazione, il possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) assumeranno i docenti di religione di cui al comma 1, una volta accertato il possesso dei requisiti, con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, a tempo parziale o a tempo pieno;

c) nomineranno in assegnazione provvisoria i docenti di cui al comma 1 nei posti che occupano al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il servizio prestato dai docenti di cui al comma 1 nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato valido come anno di prova.

4. Il comma 2 dell'articolo 5 non si applica ai docenti di cui al comma 1.

Art. 10.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI, istituisce un apposito corpo di ispettori. L'intervento di tali ispettori può essere richiesto sia dall'autorità scolastica sia da quella ecclesiastica.

2. I candidati al ruolo del personale ispettivo devono essere in possesso, oltre dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), di un'anzianità di servizio di ruolo o di incarico di religione cattolica di almeno nove anni.

3. Il docente di religione cattolica, con almeno quindici anni di servizio, di ruolo o di incarico, a cui sia stata revocata l'idoneità, sarà assegnato ad altri compiti, qualora ne abbia i requisiti.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, è preso in considerazione soltanto il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e tutte le circolari e leggi previgenti relative ai docenti di religione cattolica in contrasto con la presente legge.

2. Lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica di cui alla presente legge si applica anche nelle province autonome di

Trento e di Bolzano, fatti salvi i diritti acquisiti in base alla legislazione speciale previgente e allo Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1376

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FUMAGALLI CARULLI
ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (CEI) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, riguardo alla necessità di definire lo stato giuridico dei docenti di religione e tenendo conto che l'insegnamento della religione cattolica è impartito nel quadro delle finalità della scuola e che i docenti di religione hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, istituisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica rispettivamente per la scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore.

Art. 2.

1. I docenti di religione cattolica sono ammessi in ruolo mediante concorso ordinario per esami e titoli e concorso per titoli e servizi.

2. I programmi di esame del concorso per esami e titoli sono definiti dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e la CEI, emana la tabella di valutazione dei titoli e servizi dei concorsi di cui al comma 1.

4. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con frequenza triennale, anche quando non vi sia disponibilità di posti.

5. Le commissioni del concorso per esami e titoli sono istituite dal provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano o con gli ordinari diocesani della provincia. Successivamente il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI, indica le modalità di composizione delle suddette commissioni.

6. Non si applica alcun limite di età soltanto per la partecipazione al concorso per titoli e servizi.

Art. 3.

1. Possono partecipare al concorso per esami e titoli per la classe di concorso di religione cattolica i candidati che siano in possesso:

a) di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'intesa tra l'autorità scolastica e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, da un ordinario diocesano della provincia;

b) di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4 dell'intesa di cui alla lettera a).

Art. 4.

1. Possono partecipare al concorso per titoli e servizi per la classe di concorso di religione cattolica i candidati che:

a) siano in possesso di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) siano in possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4 dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

c) abbiano superato un concorso per esami e titoli relativo alla classe di concorso di religione cattolica;

d) abbiano prestato servizio effettivo di insegnamento della religione cattolica negli istituti e nelle scuole statali di ogni ordine e grado per trecentosessanta giorni, anche non continuativi; si considerano cumulabili i servizi di insegnamento della religione cattolica prestati nella scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore.

Art. 5.

1. I provveditori agli studi determinano i posti di insegnamento della religione cattolica in relazione ai posti disponibili e vacanti accertati per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali i concorsi sono espletati. I posti di insegnamento di religione cattolica sono determinati per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola.

2. I docenti di religione cattolica vengono nominati in ruolo, ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano che ha rilasciato l'idoneità, per cattedre in organico di cui al comma 1.

3. Ai docenti di religione cattolica, nominati ai sensi del comma 2, si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Ai casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha rilasciata.

Art. 6.

1. In ambito provinciale i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e le riammissioni in servizio hanno luogo previa intesa con l'ordinario diocesano della provincia che ha rilasciato l'idoneità.

2. I trasferimenti dalla provincia di titolarità ad altra provincia hanno luogo previo rilascio dell'idoneità da parte di un ordinario diocesano della provincia per cui si richiede il trasferimento.

Art. 7.

1. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori è di quindici ore più tre a disposizione. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto.

2. Nelle scuole materne ed elementari, ove non si provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni dieci classi disponibili nella scuola elementare e per ogni quattordici sezioni nella scuola materna.

3. In ogni caso l'orario potrà essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, come per ogni altro insegnamento.

Art. 8.

1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili entro il 31 dicembre, si provvede mediante supplenza annuale da parte del provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

2. Le supplenze temporanee di religione cattolica vengono conferite dai capi d'istituto

d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un concorso ordinario per esami e titoli di religione cattolica hanno la precedenza nelle supplenze annuali e temporanee.

Art. 9.

1. In sede di prima applicazione i docenti di religione cattolica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano maturato quattro anni di servizio e che siano in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dall'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sono immessi in ruolo ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 5.

2. Al fine di snellire il procedimento di immissione in ruolo dei docenti di religione di cui al comma 1, i provveditori agli studi formano una graduatoria per titoli e servizi.

3. Il docente di religione cattolica, con almeno quindici anni di servizio di ruolo, a cui sia stata revocata l'idoneità è assegnato ad altri compiti, qualora ne abbia i requisiti.

Art. 10.

1. Per assicurare una corretta applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione di intesa con la CEI provvede a nominare ispettori ministeriali. L'intervento di tali ispettori può essere richiesto sia dall'autorità scolastica sia da quella ecclesiastica.

2. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n. 824, nonché le altre disposizioni relative ai docenti di religione cattolica in contrasto con la presente legge.

3. Lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica di cui alla presente legge si applica anche nelle regioni a statuto speciale ove esso non risulti in contrasto con i diritti acquisiti in base alle leggi di autonomia amministrativa.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE N. 2965

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSTA

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge estende al personale docente di religione cattolica nelle scuole statali lo stato giuridico ed economico del personale docente in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

Art. 2.

(Istituzione dei ruoli dei docenti di religione cattolica)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione istituisce la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica, per la scuola elementare, la scuola media di primo grado e la scuola secondaria superiore.

2. I docenti di religione cattolica sono immessi in ruolo mediante concorso per titoli e servizi e mediante concorso ordinario per esami e titoli.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, ed entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro della pubblica istruzione bandisce il concorso per titoli e servizi specificando, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI), i titoli ed i requisiti. Successivamente, con frequenza triennale, il Ministro della pubblica istruzione bandisce concorsi per esami e titoli.

4. Le commissioni di concorso per esami e titoli sono istituite dal sovrintendente scola-

stico regionale, d'intesa con gli ordinari diocesani delle singole province.

Art. 3.

(Nomina dei docenti di religione cattolica, loro trattamento e stato giuridico)

1. I posti di insegnamento di religione cattolica sono determinati dai provveditori agli studi per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola.

2. I docenti di religione cattolica vengono nominati in ruolo, ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano che ha rilasciato l'idoneità, per cattedre in organico di cui al comma 1.

3. Ogni docente immesso in ruolo gode, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, del trattamento economico e dello stato giuridico spettante al personale docente di ruolo nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.

4. Fermi restando i casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, decade dall'impiego anche chi abbia perso l'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha riconosciuta.

Art. 4.

(Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio)

1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà luogo previa intesa con l'ordinario diocesano

competente per territorio, al quale comunque spetta riconoscere l' idoneità.

2. I trasferimenti dalla provincia di titolarità ad altra provincia hanno luogo previo rilascio dell' idoneità da parte di un ordinario diocesano della provincia per cui si richiede il trasferimento.

Art. 5.

(Orario di cattedra per docenti di religione cattolica)

1. L' orario di cattedra nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori è di quindici ore più tre a disposizione. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto.

2. Nelle scuole elementari, ove non si provveda all' insegnamento della religione con insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni dieci classi disponibili nella scuola elementare.

3. In ogni caso l' orario può essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, come per ogni altro insegnamento.

Art. 6.

(Supplenze annuali)

1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili entro il 31 dicem-

bre, si provvede mediante supplenza annuale da parte del provveditore agli studi, d' intesa con l' ordinario diocesano competente per territorio.

2. Le supplenze temporanee di religione cattolica sono conferite dai capi d' istituto d' intesa con l' ordinario diocesano competente per territorio.

3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un concorso ordinario per esami e titoli di religione cattolica hanno la precedenza nelle supplenze annuali e temporanee.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti di religione cattolica già in servizio nelle scuole statali sono iscritti nella graduatoria permanente relativa al grado di scuola nella quale abbiano maturato, al 31 agosto 1995, almeno due anni di servizio continuativo e che siano in possesso di idoneità riconosciuta da un ordinario diocesano della provincia, secondo quanto previsto dal punto 2.5 dell' intesa tra l' autorità scolastica e la CEI per l' insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

PETIZIONE N. 447

Il signor Orazio Ruscia, di Modica (Ragusa), e moltissimi altri cittadini, chiedono l'adozione di norme volte a tutelare i diritti degli insegnanti di religione e a definirne lo stato giuridico.